

Prot 2710/0

Ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

dei Tribunali di

Avezzano, Chieti, L'Aquila, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto

Oggetto: modalità di trattazione delle cause della Sezione Lavoro.

Avendo preso servizio in data 27 gennaio u.s. presso la Corte d'Appello di L'Aquila quale Presidente della Sezione Lavoro ritengo opportuno rendere noto, per il tramite delle SS.LL., agli avvocati del Distretto che la modalità ordinaria di trattazione delle cause di competenza di questa Sezione sarà la trattazione in udienza.


I magistrati della Sezione sono giunti a questa determinazione considerata la fine del periodo emergenziale e la difficoltà di applicare al rito lavoro la nuova normativa introdotta dall'art. 127 ter C.P.C., di cui è stata inizialmente posta in discussione la stessa compatibilità con il rito lavoro ed al quale mal si adattano gli applicativi informatici allo stato forniti dal Ministero.

D'altronde, uno dei principi cardini della riforma del processo del lavoro attuata dalla L. n. 533/1973 è il principio di oralità, del quale la procedura prevista dall'art. 127 ter C.P.C. costituisce l'antitesi.

Pertanto, in linea di principio, i magistrati di questa Sezione non adotteranno d'ufficio provvedimenti ex art. 127 ter C.P.C..

Resta, ovviamente, salva per le parti costituite la facoltà di chiedere che la singola udienza sia sostituita dal deposito di note scritte – così come da collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127 bis C.P.C. – ma l'istanza dovrà essere motivata e la Corte deciderà caso per caso sulla base delle motivazioni esposte.

Naturalmente, in caso di istanza congiunta di tutte le parti costituite l'udienza sarà sostituita dal deposito di note scritte, così come previsto dall'art. 127 ter I CO. C.P.C..



Ritengo doveroso anche ricordare che le modalità alternative di trattazione della causa previste sia dagli artt. 127 bis e 127 ter C.P.C., sia dall'analogica normativa emanata in periodo emergenziale, riguardano la singola udienza e non l'intero grado del giudizio; pertanto, anche qualora precedenti udienze siano state sostituite dal deposito di note scritte (come spesso avvenuto in passato in base alla normativa emergenziale emanata durante la pandemia da Covid 19), in assenza di ulteriori provvedimenti emanati ai sensi degli artt. 127 bis e 127 ter C.P.C. le successive udienze saranno tenute in presenza.

Invito, pertanto, le SS.LL. a dare alla presente comunicazione adeguata diffusione tra gli avvocati del Distretto al fine di fugare possibili dubbi ed evitare possibili equivoci.

Cordialmente.

L'Aquila lì 02 marzo 2023

Il Presidente della Sezione Lavoro
dr. Fabrizio Riga

